

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Legge regionale 15 maggio 2017, n. 5.**

**Disposizioni urgenti in materia di caccia. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Modificazione all'articolo 15 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)*

1. La lettera g) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:

«g) svolgere altre funzioni e incarichi in materia faunistico-venatoria, eventualmente individuati con deliberazione della Giunta regionale, che ne stabilisce anche gli indirizzi per il relativo svolgimento.»

Art. 2

*(Modificazione all'articolo 17 della l.r. 64/1994)*

1. Al comma 1ter dell'articolo 17 della l.r. 64/1994, le parole: "sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria e la Consulta faunistica regionale" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere favorevole del Comitato regionale per la gestione venatoria e sentita la Consulta faunistica regionale".

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Loi régionale n° 5 du 15 mai 2017,**

**portant dispositions urgentes en matière de chasse et modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>

*(Modification de l'art. 15 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)*

1. La lettre g) du sixième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« g) Exercer d'autres fonctions et remplir d'autres tâches en matière de faune sauvage et de chasse éventuellement établis par une délibération du Gouvernement régional qui fixe également les orientations au sujet de leur accomplissement. »

Art. 2

*(Modification de l'art. 17 de la LR n° 64/1994)*

1. Au premier alinéa ter de l'art. 17 de la LR n° 64/1994, les mots : « le Comité régional de la gestion de la chasse et le Conseil régional de la faune sauvage entendus » sont remplacés par les mots : « sur avis favorable du Comité régional de la gestion de la chasse et de la Conseil régional de la faune sauvage ».

Art. 3

(Modificazione all'articolo 31 della l.r. 64/1994)

1. Dopo il primo periodo del comma 2bis dell'articolo 31 della l.r. 64/1994, è inserito il seguente: "Il Comitato regionale per la gestione venatoria può motivatamente derogare ai predetti criteri di assegnazione e ripartizione, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, lettera g).".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 40 della l.r. 64/1994)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 64/1994, sono aggiunte le seguenti parole: " , e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. del 28 giugno 2014, n. L190".

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 10 (Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici)), è abrogato.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 15 maggio 2017.

Il Presidente  
Pierluigi MARQUIS

Art. 3

(Modification de l'art. 31 de la LR n° 64/1994)

1. Après la première phrase du deuxième alinéa bis de l'art. 31 de la LR n° 64/1994, il est inséré la phrase suivante : « Le Comité régional de la gestion de la chasse peut, pour des raisons motivées, déroger aux critères d'attribution et de répartition susmentionnés, dans le respect des dispositions fixées par le Gouvernement régional au sens de la lettre g) du sixième alinéa de l'art. 15. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 40 de la LR n° 64/1994)

1. À la fin du troisième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 64/1994 sont ajoutés les mots : « ainsi que du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014, concernant l'application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides *de minimis* dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, publié au journal officiel de l'Union européenne n° L 190 du 28 juin 2014 », précédés d'une virgule.

Art. 5

(Abrogations)

1. Le troisième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016, portant modification des lois régionales n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) et n° 34 du 29 décembre 2006 (Dispositions en matière de parcs animaliers), est abrogé.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 15 mai 2017.

Le président,  
Pierluigi MARQUIS

## LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 104;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 538 del 28/04/2017);
  - Presentato al Consiglio regionale in data 28/04/2017;
  - Assegnato alla III<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 28/04/2017;
  - Acquisito il parere della III<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente espresso in data 02/05/2017, e relazione orale del Consigliere NOGARA;
  - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 09/05/2017 con deliberazione n. 2740/XIV;
  - Trasmesso al Presidente della Regione in data 12/05/2017;

## TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 104;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 538 du 28/04/2017);
  - présenté au Conseil régional en date du 28/04/2017;
  - soumis à la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 28/04/2017;
  - examiné par la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 02/05/2017, et rapport, fait oralement, du Conseiller NOGARA;
  - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 09/05/2017 délibération n. 2740/XIV;
  - transmis au Président de la Région en date du 12/05/2017;

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

### NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 15 maggio 2017, n. 5.

#### Nota all'articolo 1:

- <sup>(1)</sup> La lettera g) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 prevedeva quanto segue:

“[6. I compiti del Comitato regionale per la gestione venatoria sono:]

“g) svolgere altre funzioni ed incarichi eventualmente affidatigli dalla Regione in materia faunistico-venatoria.”.

#### Nota all'articolo 2:

- <sup>(2)</sup> Il comma 1ter dell'articolo 17 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 prevedeva quanto segue:

“1ter. Il territorio di competenza delle circoscrizioni venatorie può essere variato con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria e la Consulta faunistica regionale, qualora intervengano modificazioni territoriali nell'ambito delle Unités des Communes valdôtaines di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).”.

#### Nota all'articolo 4:

- <sup>(3)</sup> Il comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 prevedeva quanto segue:

“3. I risarcimenti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352.”.

#### Nota all'articolo 5:

- <sup>(4)</sup> Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 10 prevedeva quanto segue:

“3. Le disposizioni di cui al comma 2bis dell'articolo 31 della l.r. 64/1994, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, si applicano a far data dal 1° gennaio 2018. Sino al 31 dicembre 2017, per le specie soggette ad assegnazione nominativa, i capi prelevabili in una determinata circoscrizione venatoria sono prioritariamente assegnati ai cacciatori ad essa appartenenti, sino al raggiungimento della media di prelievo pro capite regionale, e sono ripartiti nelle sezioni comunali cacciatori nel cui territorio ricade il settore sub-circoscrizionale di riferimento; i capi eccedenti sono assegnati a cacciatori di altre circoscrizioni venatorie, al fine di garantire una quota media di prelievo pro capite omogenea in tutte le circoscrizioni venatorie e un'equilibrata distribuzione dei cacciatori nel territorio regionale.”.

**Legge regionale 15 maggio 2017, n. 6.**

**Disposizioni in materia di enti locali in adeguamento alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Modificazioni all'articolo 2)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

“4bis. Le funzioni e i servizi di cui al comma 2 sono esercitati in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).”.

2. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 54/1998, le parole: “le Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “le Unités des Communes valdôtaines di cui all'articolo 8 della l.r. 6/2014”.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 54/1998, è aggiunto il seguente:

“7bis. Ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalla normativa statale e regionale vigente, l'intero territorio della regione è considerato montano.”.

Art. 2

*(Modificazione all'articolo 5)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 54/1998, è aggiunto il seguente:

**Loi régionale n° 6 du 15 mai 2017,**

**portant dispositions en matière de collectivités locales et modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste, compte tenu de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>

*(Modification de l'art. 2)*

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Les fonctions et les services visés au deuxième alinéa sont exercés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne). ».

2. Au sixième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 54/1998, les mots : « communautés de montagne » sont remplacés par les mots : « Unités des Communes valdôtaines visées à l'art. 8 de la LR n° 6/2014 ».

3. Après le septième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 54/1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. Aux fins des actions spéciales en faveur de la montagne prévues par l'Union européenne ou par la législation nationale et régionale en vigueur, l'ensemble du territoire de la Vallée d'Aoste est considéré comme territoire de montagne. ».

Art. 2

*(Modification de l'art. 5)*

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 54/1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

“2bis. La Regione assicura il costante raccordo amministrativo con le comunità locali per il tramite della struttura regionale competente in materia di enti locali, la quale svolge, inoltre, un'attività di monitoraggio periodico per l'acquisizione di elementi informativi utili in merito all'applicazione della normativa regionale in materia di enti locali, anche sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.”.

Art. 3  
(Modificazione all'articolo 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 54/1998, le parole: “associati nelle Comunità montane, espressamente riservate alla Regione dalla legge regionale di cui all'art. 7, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “espressamente riservate alla Regione”.

Art. 4  
(Modificazione all'articolo 19)

1. Il comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere, anche da parte degli enti dipendenti dal Comune stesso, gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.”.

Art. 5  
(Modificazione all'articolo 19ter)

1. Il comma 2 dell'articolo 19ter della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.”.

Art. 6  
(Modificazione all'articolo 19quater)

1. Il comma 4 dell'articolo 19quater della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“4. Ove i Consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 3, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.”.

« 2 bis. La Région assure un lien administratif constant avec les collectivités locales par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en la matière, qui exerce, entre autres, une activité de suivi périodique visant à collecter des informations utiles aux fins de l'application de la réglementation régionale en matière de collectivités locales, éventuellement sur la base des indications fournies par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 3  
(Modification de l'art. 8)

1. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 54/1998, les mots : « associées en communautés de montagnes », précédés d'une virgule, et les mots : « par la loi régionale visée au premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi » sont supprimés.

Art. 4  
(Modification de l'art. 19)

1. Le sixième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les conseillers ont libre accès aux bureaux de la Commune et ont le droit d'obtenir de celle-ci ainsi que des établissements de celle-ci, les actes et les renseignements utiles à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis à l'obligation de secret dans les cas expressément prévus par la loi. ».

Art. 5  
(Modification de l'art. 19 ter)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 19 ter de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Si l'obligation de convocation du Conseil n'est pas respectée, le président de la Région met l'autorité compétente en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction, il convoque le Conseil lui-même, par un acte propre, ou nomme un commissaire ad hoc. ».

Art. 6  
(Modification de l'art. 19 quater)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 19 quater de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Si les obligations visées au troisième alinéa ne sont pas respectées, le président de la Région met le Conseil en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction, il les remplit lui-même, par un acte propre, ou nomme un commissaire ad hoc. ».

Art. 7  
(Modificazioni all'articolo 21)

1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente:

“h) bilancio, documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento;”.

2. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “della gestione”.

3. La lettera r) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente:

“r) approvazione di convenzioni;”.

4. Dopo la lettera r) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 54/1998, come sostituita dal comma 3, è aggiunta la seguente:

“rbis) partecipazione a società di capitali.”.

Art. 8  
(Modificazioni all'articolo 21bis)

1. Alla rubrica dell'articolo 21bis della l.r. 54/1998, le parole: “finanze e” sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 21bis della l.r. 54/1998, le parole: “normativa regionale vigente in materia di finanze e contabilità” sono sostituite dalle seguenti: “normativa vigente in materia di contabilità”.

Art. 9  
(Modificazioni all'articolo 22)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero fisso di assessori, stabilito dallo statuto comunale, non superiore a due, scelti tra i consiglieri comunali. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero fisso di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito dallo statuto comunale in misura non superiore a:”.

2. Al comma 1ter dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, dopo

Art. 7  
(Modification de l'art. 21)

1. La lettre h) du deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 54/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« h) Approbation du budget du document unique de programmation et de la note de mise à jour y afférente ; ».

2. À la fin de la lettre i) du deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 54/1998, sont ajoutés les mots : « de gestion ».

3. La lettre r) du deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 54/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« r) Approbation de conventions ; ».

4. Après la lettre r) du deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 54/1998, telle qu'elle résulte du troisième alinéa, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« r bis) Prise de participations dans des sociétés de capitaux. ».

Art. 8  
(Modification de l'art. 21 bis)

1. À l'intitulé de l'art. 21 bis de la LR n° 54/1998, les mots : « finances et de » sont supprimés.

2. Au premier alinéa de l'art. 21 bis de la LR n° 54/1998, les mots : « réglementation régionale en vigueur en matière de finances et de comptabilité » sont remplacés par les mots : « réglementation en vigueur en matière de comptabilité ».

Art. 9  
(Modification de l'art. 22)

1. Le chapeau du premier alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la LR n° 54/1998 est remplacé par un chapeau ainsi rédigé :

« 1. Dans les Communes n'excédant pas 1 000 habitants, la Junte se compose du syndic, qui la préside, du vice-syndic et d'un nombre invariable d'assesseurs, choisis parmi les conseillers. Ledit nombre est établi par les statuts communaux et ne peut être supérieur à deux. Dans les Communes de plus de 1 000 habitants, la Junte se compose du syndic, qui la préside, du vice-syndic et d'un nombre invariable d'assesseurs, choisis parmi les conseillers. Ledit nombre est établi par les statuts communaux et ne peut être supérieur à : ».

2. Au premier alinéa ter de l'art. 22 de la LR n° 54/1998,



le parole: “un numero”, è inserita la seguente: “fisso”.

Art. 10  
(Modificazioni all'articolo 26)

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Il Sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al Comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti.”.

2. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente: “In mancanza, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.”.

3. Il comma 8bis dell'articolo 26 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“8bis. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco e agli assessori funzioni proprie.”.

Art. 11  
(Modificazione all'articolo 27)

1. Il comma 1bis dell'articolo 27 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“1bis. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione da parte del Consiglio comunale e presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale nella stessa seduta consiliare in cui viene eletto.”.

Art. 12  
(Modificazione all'articolo 28)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.”.

après les mots : « au premier alinéa » et la virgule qui suit, il est inséré les mots : « mais invariable », suivis d'une virgule.

Art. 10  
(Modification de l'art. 26)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le syndic supervise les fonctions relevant de l'État ou de la Région attribuées à la Commune et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par les lois, par les statuts communaux et par les règlements. ».

2. La deuxième phrase du sixième alinéa ter de l'art. 26 de la LR n° 54/1998 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas contraire, le président de la Région met le syndic en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction, il effectue lui-même lesdites nominations et désignations, par un acte propre, ou nomme un commissaire ad hoc. ».

3. Le huitième alinéa bis de l'art. 26 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 8 bis. Le syndic peut déléguer au vice-syndic et aux assesseurs certaines de ses compétences. ».

Art. 11  
(Modification de l'art. 27)

1. Le premier alinéa bis de l'art. 27 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans les Communes n'excédant pas 1 000 habitants, le syndic entre en fonctions au moment de son élection par le Conseil communal et jure d'observer loyalement la Constitution et le Statut spécial pendant la séance au cours de laquelle il est élu. ».

Art. 12  
(Modification de l'art. 28)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. En cas d'inaction du syndic ou lorsque les urgences ne concernent pas uniquement le territoire communal, le président de la Région met le syndic en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction persistante du syndic, il y pourvoit lui-même, par un acte propre, ou nomme un commissaire ad hoc. ».

Art. 13

*(Modificazioni all'articolo 30bis)*

1. Al comma 1 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998, le parole: "e il mandato decorre dalla data delle elezioni" sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998, è aggiunto il seguente:  
  
"3bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il mandato decorre dalla data delle elezioni."

Art. 14

*(Modificazioni all'articolo 30ter 1)*

1. Alla rubrica dell'articolo 30ter 1 della l.r. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Sostituzione di singoli componenti della Giunta".
2. Al comma 2 dell'articolo 30ter 1 della l.r. 54/1998, le parole: "La Giunta decade" sono sostituite dalle seguenti: "Il Sindaco e la Giunta decadono".
3. Al comma 3 dell'articolo 30ter 1 della l.r. 54/1998, dopo le parole: "dalla elezione", sono aggiunte le seguenti: "del nuovo Sindaco e".

Art. 15

*(Modificazione all'articolo 30quater 1)*

1. Alla rubrica dell'articolo 30quater 1 della l.r. 54/1998, le parole: ", revoca e sostituzione" sono soppresse.

Art. 16

*(Modificazione all'articolo 33)*

1. Il comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:  
  
"3. Lo statuto è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione. Lo statuto è, inoltre, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione."

Art. 17

*(Inserimento dell'articolo 35bis)*

1. Dopo l'articolo 35 della l.r. 54/1998, è inserito il seguente:

Art. 13

*(Modification de l'art. 30 bis)*

1. Au premier alinéa de l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998, les mots : « à compter de la date des élections » sont supprimés.
2. Après le troisième alinéa de l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  
  
« 3 bis. Aux fins de l'application du présent article, le mandat court à compter de la date des élections. ».

Art. 14

*(Modification de l'art. 30 ter 1)*

1. À l'intitulé de l'art. 30 ter 1 de la LR n° 54/1998, les mots : « et démission d'office de la Junte » sont remplacés par les mots : « Démission d'office de la Junte et remplacement des membres de celle-ci », précédés d'un point.
2. Au deuxième alinéa de l'art. 30 ter 1 de la LR n° 54/1998, les mots : « La Junte est, par ailleurs, déclarée démissionnaire » sont remplacés par les mots : « Le syndic et la Junte sont, par ailleurs, déclarés démissionnaires ».
3. Au troisième alinéa de l'art. 3 ter 1 de la LR n° 54/1998, après les mots : « de l'élection », sont ajoutés les mots : « du nouveau syndic et ».

Art. 15

*(Modification de l'art. 30 quater 1)*

1. À l'intitulé de l'art. 30 quater 1 de la LR n° 54/1998, les mots : « destitution et remplacement » et la virgule qui les précède sont supprimés.

Art. 16

*(Modification de l'art. 33)*

1. Le troisième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  
  
« 3. Les statuts sont publiés au tableau d'affichage en ligne de la Commune pendant trente jours consécutifs et entrent en vigueur à l'expiration dudit délai. Ils sont, par ailleurs, publiés au Bulletin officiel de la Région, aux frais de celle-ci. ».

Art. 17

*(Insertion de l'art. 35 bis)*

1. Après l'art. 35 de la LR n° 54/1998, il est inséré un article ainsi rédigé :



“Art. 35bis  
(Sanzioni amministrative)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco si applica l'articolo 7bis del d.lgs. 267/2000.”.

Art. 18  
(Modificazione all'articolo 36)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 54/1998, le parole: “partecipazione dei cittadini” sono sostituite dalle seguenti: “partecipazione popolare”.

Art. 19  
(Modificazione all'articolo 40)

1. Al comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 54/1998, dopo le parole: “all'albo pretorio”, sono inserite le seguenti: “on- line”.

Art. 20  
(Inserimento dell'articolo 42bis)

1. Dopo l'articolo 42 della l.r. 54/1998, è inserito il seguente:

“Art. 42bis  
(Rinvio)

1. Alle Unités des Communes valdôtaines si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente capo.”.

Art. 21  
(Sostituzione dell'articolo 48)

1. L'articolo 48 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 48  
(Personale con qualifica dirigenziale)

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e nelle Unités des Communes valdôtaines possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale.”.

Art. 22  
(Sostituzione dell'articolo 49)

1. L'articolo 49 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

« Art. 35 bis  
(Sanctions administratives)

1. Les violations des règlements communaux et des ordonnances du syndic entraînent l'application de l'art. 7 bis du décret législatif n° 267/2000, sauf disposition contraire de la loi. ».

Art. 18  
(Modification de l'art. 36)

1. Au premier alinéa de l'art. 36 la LR n° 54/1998, les mots : « participation des citoyens » sont remplacés par les mots : « participation populaire ».

Art. 19  
(Modification de l'art. 40)

1. Au troisième alinéa de l'art. 40 la LR n° 54/1998, après les mots : « au tableau d'affichage » sont ajoutés les mots : « en ligne ».

Art. 20  
(Insertion de l'art. 42 bis)

1. Après l'art. 42 de la LR n° 54/1998, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 42 bis  
(Renvoi)

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux Unités des Communes valdôtaines, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions y afférentes. ».

Art. 21  
(Remplacement de l'art. 48)

1. L'art. 48 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 48  
(Personnel de direction)

1. Des postes relevant de la catégorie de direction peuvent être institués dans les Communes de plus de 3 000 habitants et dans les Unités des Communes valdôtaines. ».

Art. 22  
(Remplacement de l'art. 49)

1. L'art. 49 LR n° 54/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

“Art. 49  
(Segretari degli enti locali)

1. Ai segretari degli enti locali si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla l.r. 46/1998, alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunità montane)), e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta).”.

Art. 23  
(Modificazione all'articolo 49bis)

1. Il comma 2 dell'articolo 49bis della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Il segretario, i responsabili degli uffici e dei servizi e il responsabile del servizio finanziario esprimono altresì i pareri, i visti e le attestazioni previsti dalla normativa vigente in materia contabile, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.”.

Art. 24  
(Sostituzione dell'articolo 52bis)

1. L'articolo 52bis della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 52bis  
(Pubblicazione degli atti)

1. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate all'albo pretorio on-line dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti strumentali e degli organismi strumentali degli enti locali sono pubblicate all'albo pretorio on-line dell'ente locale in cui ha sede l'ente o l'organismo. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.”.

« Art. 49  
(Secrétaires des collectivités locales)

1. Les dispositions de la LR n° 46/1998, de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015 (Dispositions urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d'association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 portant nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) et du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des Communes et des Communautés de montagne de la Vallée d'Aoste) s'appliquent aux secrétaires des collectivités locales, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi. ».

Art. 23  
(Modification de l'art. 49 bis)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 49 bis la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le secrétaire, les responsables des bureaux et des services et le responsable du service financier expriment leur avis et délivrent les visas et les attestations prévus par la législation en matière de comptabilité, ainsi que par les statuts et par les règlements de la Commune. ».

Art. 24  
(Remplacement de l'art. 52 bis)

1. L'art. 52 bis de la LR n° 54/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 52 bis  
(Publication des actes)

1. Les délibérations et les décisions des collectivités locales sont publiées aux tableaux d'affichage en ligne de celles-ci dans un délai de huit jours à compter de la date de leur adoption. La durée de ladite publication est de quinze jours, sauf si des dispositions législatives fixent des délais différents. ».
2. Les délibérations et les décisions des établissements et des organismes opérationnels des collectivités locales sont publiées au tableau d'affichage en ligne de la collectivité sur le territoire de laquelle l'établissement ou l'organisme a son siège. La durée de ladite publication est de quinze jours, sauf si des dispositions législatives fixent des délais différents. ».

Art. 25  
(Inserimento dell'articolo 54bis)

1. Dopo l'articolo 54 della l.r. 54/1998, è inserito il seguente:

“Art. 54bis  
(Rinvio)

1. Alle Unités des Communes valdôtaines si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente titolo.”.

Art. 26  
(Sostituzione dell'articolo 56)

1. L'articolo 56 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 56  
(Rapporti finanziari tra enti locali  
e loro forme associative)

1. I Comuni trasferiscono alle Unités des Communes valdôtaines le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.
2. I Comuni concorrono, altresì, al finanziamento delle altre forme associative di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.
3. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.”.

Art. 27  
(Modificazioni all'articolo 65)

1. Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 54/1998, le parole: “della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “della normativa regionale in materia di enti locali”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 65 della l.r. 54/1998, è aggiunto il seguente:

“4bis. Entro otto giorni dalla data della loro adozione, gli atti del Consiglio permanente degli enti locali sono pubblicati, per almeno quindici giorni, in un'apposita sezione del sito web istituzionale del medesimo Consiglio.”.

Art. 25  
(Insertion de l'art. 54 bis)

1. Après l'art. 54 de la LR n° 54/1998, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 54 bis  
(Renvoi)

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux Unités des Communes valdôtaines, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions y afférentes. ».

Art. 26  
(Remplacement de l'art. 56)

1. L'art. 56 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 56  
(Rapports financiers entre les collectivités  
locales et leurs formes associatives)

1. Chaque Commune vire à l'Unité des Communes valdôtaines dont elle fait partie les ressources nécessaires à l'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale.
2. Les Communes concourent, par ailleurs, au financement des autres associations dont elles font partie, afin d'assurer le fonctionnement correct de celles-ci.
3. Les collectivités locales concourent, chacune en ce qui la concerne, au financement des services offerts à leurs citoyens. ».

Art. 27  
(Modification de l'art. 65)

1. Au premier alinéa bis de l'art. 65 de la LR n° 54/1998, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de la réglementation régionale en matière de collectivités locales ».
2. Après le quatrième alinéa de l'art. 65 de la LR n° 54/1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Dans les huit jours qui suivent la date de leur adoption, les actes du Conseil permanent des collectivités locales sont publiés dans une section ad hoc du tableau d'affichage en ligne de celui-ci, et ce, pendant quinze jours au moins. ».

Art. 28  
(Modificazione all'articolo 66)

1. Al comma 6 dell'articolo 66 della l.r. 54/1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale sede riferisce al Consiglio regionale anche sullo stato di attuazione della normativa regionale in materia di enti locali."

Art. 29  
(Modificazione all'articolo 70)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente:

«d)quando non siano approvati nei termini il bilancio, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.»

Art. 30  
(Inserimento dell'articolo 70quater)

1. Dopo l'articolo 70ter della l.r. 54/1998, è inserito il seguente:

«Art. 70quater  
(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, qualora l'ente locale ometta o ritardi di compiere atti obbligatori per legge, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.»

Art. 31  
(Modificazione all'articolo 104)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 104 della l.r. 54/1998, è inserito il seguente:

«1bis. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le convenzioni disciplinano i rapporti tra i soggetti individuati dalla l.r. 6/2014 per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.»

Art. 32  
(Sostituzione dell'articolo 110)

1. L'articolo 110 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

Art. 28  
(Modification de l'art. 66)

1. À la fin du sixième alinéa de l'art. 66 de la LR n° 54/1998, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cette même occasion, il fait également un rapport au Conseil régional sur l'état d'application de la réglementation régionale en matière de collectivités locales. ».

Art. 29  
(Modification de l'art. 70)

1. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 70 de la LR n° 54/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) Lorsque le budget, les comptes de la gestion et le document attestant que les équilibres du budget sont respectés ne sont pas approuvés dans les délais fixés. ».

Art. 30  
(Insertion de l'art. 70 quater)

1. Après l'art. 70 ter de la LR n° 54/1998, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 70 quater  
(Pouvoirs de substitution en cas d'omission ou de retard dans l'adoption d'actes obligatoires)

1. Dans le respect des principes de la subsidiarité, de l'adéquation et de la collaboration loyale, si une collectivité locale ne prend pas ou tarde à prendre des actes obligatoires au sens de la loi, le président de la Région la met en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction, il adopte lui-même les actes en cause, par un acte propre, ou nomme un commissaire ad hoc. ».

Art. 31  
(Modification de l'art. 104)

1. Après le premier alinéa de l'art. 104 de la LR n° 54/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les conventions visées au premier alinéa réglementent également les rapports entre les acteurs chargés de l'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale au sens de la LR n° 6/2014. ».

Art. 32  
(Remplacement de l'art. 110)

1. L'art. 110 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

“Art. 110  
(Attività del Conseil)

1. Il Conseil formula proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse dello stesso e del coordinamento dei servizi di interesse comune. Il Conseil può, altresì, svolgere ulteriori compiti su richiesta dei suoi membri.”.

Art. 33  
(Modificazioni all'articolo 114)

1. Il comma 3 dell'articolo 114 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“3. L'azienda speciale conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo di perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.”.

2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 114 della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente:

“b) approva i documenti contabili previsti dalla normativa vigente;”.

Art. 34  
(Modificazione all'articolo 115)

1. Il comma 3 dell'articolo 115 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“3. L'istituzione conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo di perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.”.

Art. 35  
(Disposizioni finali)

1. Le parole: “Comunità montana” o “Comunità montane”, ovunque ricorrano nella l.r. 54/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Unité des Communes valdôtaines” o “Unités des Communes valdôtaines”, comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.
2. Le parole: “segretario comunale” o “segretari comunali”, ovunque ricorrano nella l.r. 54/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “segretario dell'ente locale” o “segretari degli enti locali”, comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

« Art. 110  
(Activités du Conseil)

1. Le Conseil formule des propositions et des orientations dans le cadre de la planification territoriale de la zone de son ressort et de la coordination des services d'intérêt commun. Il peut, par ailleurs, exercer d'autres fonctions, lorsque ses membres le lui demandent. ».

Art. 33  
(Modification de l'art. 114)

1. Le troisième alinéa de l'art. 114 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L'agence spéciale s'inspire, dans son activité, des critères d'efficacité, d'efficience et d'économicité et est tenue d'assurer l'équilibre des dépenses et des recettes, y compris les virements de ressources financières. ».

2. La lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 114 de la LR n° 54/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) D'approuver les pièces comptables prévues par la réglementation en vigueur ; ».

Art. 34  
(Modification de l'art. 115)

1. Le troisième alinéa de l'art. 115 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L'institution s'inspire, dans son activité, des critères d'efficacité, d'efficience et d'économicité et est tenue d'assurer l'équilibre des dépenses et des recettes, y compris les virements de ressources financières. ».

Art. 35  
(Dispositions finales)

1. Les mots : « Communauté de montagne » ou « Communautés de montagne » sont remplacés, partout où ils figurent dans la LR n° 54/1998, par les mots « Unité des Communes valdôtaines » ou « Unités des Communes valdôtaines », assortis de l'article défini, indéfini, partitif ou contracté qui convient.
2. Les mots : « secrétaire communal » ou « secrétaires communaux » sont remplacés, partout où ils figurent dans la LR n° 54/1998, par les mots « secrétaire de la collectivité locale » ou « secrétaires des collectivités locales », assortis de l'article défini, indéfini, partitif ou contracté qui convient.

3. Nei casi di cui agli articoli 17, comma 2, 19, comma 9, 24, comma 2, 48, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge, e 113bis, comma 3, della l.r. 54/1998, il riferimento al numero degli abitanti è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Negli altri casi, ovunque ricorra nella l.r. 54/1998, tale riferimento è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.
4. Gli enti locali devono adeguare i propri statuti, regolamenti e atti organizzativi interni alle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, lettera r bis), 23, comma 4, 26, comma 2, e 52bis della l.r. 54/1998, come modificati dagli articoli 7, comma 4, 10, comma 1, 23 e 36, comma 1, lettera c), della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 36

*(Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)*

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), le parole: "dagli articoli 23, comma 4, e" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo".

Art. 37

*(Interventi urgenti in materia di finanza locale.  
Contributo straordinario al Comune di ROISAN)*

1. Per l'anno 2017, nelle more della revisione dei meccanismi di finanziamento degli enti locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario al Comune di ROISAN per l'importo massimo di euro 140.000, al fine di prevenirne il dissesto finanziario.
2. L'entità effettiva del contributo straordinario è determinata sulla base della verifica tecnica dei documenti contabili, cui provvedono, d'intesa tra di loro, il Consiglio permanente degli enti locali e il Comune di ROISAN, con il supporto tecnico della struttura regionale competente in materia di finanza locale, ai quali competono, inoltre, il monitoraggio del rispetto, da

3. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'art. 17, au neuvième alinéa de l'art. 19, au deuxième alinéa de l'art. 24, à l'art. 48, tel qu'il résulte de l'art. 20 de la présente loi, et au troisième alinéa de l'art. 113 bis de la LR n° 54/1998, toute référence au nombre d'habitants doit être considérée comme une référence à la population résidante au 31 décembre de l'avant-dernière année précédente. Dans tous les autres cas, ladite référence doit être considérée comme une référence à la population résidante au 31 décembre de l'année précédant celle des élections.
4. Les collectivités locales doivent adapter leurs statuts, leurs règlements et leurs actes d'organisation aux dispositions de la lettre r bis) du deuxième alinéa de l'art. 21, du quatrième alinéa de l'art. 23, du deuxième alinéa de l'art. 26 et de l'art. 52 bis de la LR n° 54/1998, tels qu'ils ont été modifiés par le quatrième alinéa de l'art. 7, par le premier alinéa de l'art. 10, par l'art. 23 et par la lettre c) du premier alinéa de l'art. 36 de la présente loi, et ce, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 36

*(Modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010)*

1. Au quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), les mots : « au quatrième alinéa de l'art. 23 et » sont supprimés.

Art. 37

*(Mesures urgentes en matière de finances locales.  
Aide extraordinaire en faveur  
de la Commune de ROISAN)*

1. Dans l'attente de la révision des mécanismes de financement des collectivités locales visés à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à la Commune de ROISAN, au titre de 2017, une aide extraordinaire dont le montant s'élève à 140 000 euros au maximum, et ce, afin d'éviter que celle-ci se retrouve en situation de déconfiture financière.
2. Le montant effectif de l'aide extraordinaire en cause est fixé sur la base du contrôle technique des documents comptables effectué de concert par le Conseil permanent des collectivités locales et par la Commune de ROISAN, avec le support technique de la structure régionale compétente en matière de finances locales, auxquels il appartient également de veiller à ce que la



parte del predetto Comune, degli equilibri di bilancio. Dell'entità del contributo effettivamente erogato, si tiene conto nella determinazione dei trasferimenti spettanti al Comune di ROISAN per gli anni successivi al 2019.

3. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 18 (Relazione con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) e al suo finanziamento si provvede, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, Missione e Programma per euro 140.000 nel 2017 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), come autorizzato nell'allegato 2 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019).
4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 54/1998:
  - a) i commi 3, 5 e 7 dell'articolo 2;
  - b) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 21;
  - c) il comma 4 dell'articolo 23;
  - d) l'articolo 51;
  - e) il capo I del titolo I della parte IV;
  - f) l'articolo 106.
2. Sono, inoltre, abrogati:
  - a) il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1;
  - b) il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15;
  - c) gli articoli 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8;
  - d) l'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2;
  - e) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18;
  - f) il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30.

Commune respecte les équilibres budgétaires. Dans la détermination des virements auxquels aura droit la Commune de ROISAN au titre des années qui suivent 2019, il sera tenu compte du montant de l'aide qui lui a été effectivement octroyée.

3. La dépense visée au premier alinéa est inscrite dans l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2017/2019 de la Région au titre de la mission 18 (Relations financières avec les autres autonomie territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres autonomie territoriales), et est financée, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995 et à hauteur de 140 000 euros pour 2017, par les ressources figurant au titre de la mission et du programme susdits, à valoir sur les crédits visés à l'art. 16 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 (Loi de finances 2006/2008), ainsi qu'il a été autorisé au sens de l'annexe 2 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019).
4. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent.

Art. 38  
(Abrogations)

1. Les dispositions ci-après de la LR n° 54/1998 sont abrogées :
  - a) Les troisième, cinquième et septième alinéas de l'art. 2 ;
  - b) La lettre d) du troisième alinéa de l'art. 21 ;
  - c) Le quatrième alinéa de l'art. 23 ;
  - d) L'art. 51 ;
  - e) Le chapitre premier du titre premier de la quatrième partie ;
  - f) L'art. 106.
2. Sont également abrogés :
  - a) Le deuxième alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001 ;
  - b) Le deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001 ;
  - c) Les art. 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003 ;
  - d) L'art. 2 de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006 ;
  - e) Les sixième et septième alinéas de l'art. 4 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006 ;
  - f) Le troisième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 15 maggio 2017.

Il Presidente  
Pierluigi MARQUIS

---

### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 99;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 52 del 20/01/2017);
- Presentato al Consiglio regionale in data 24/01/2017;
- Assegnato alla I<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 03/02/2017;
- Assegnato alla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 03/02/2017;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 15/02/2017;
- Acquisito il parere delle Commissioni consiliari permanenti I e II, riunitesi in seduta congiunta, espresso in data 05/05/2017, con emendamenti e relazione del Consigliere FABBRI;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 09/05/2017 con deliberazione n. 2738/XIV;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 12/05/2017;

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 15 mai 2017.

Le président,  
Pierluigi MARQUIS

---

### TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 99;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 52 du 20/01/2017);
- présenté au Conseil régional en date du 24/01/2017;
- soumis à la I<sup>re</sup> Commission permanente du Conseil en date du 03/02/2017;
- soumis à la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 03/02/2017;
- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 15/02/2017;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil I<sup>ère</sup> et II<sup>e</sup>, en réunion conjointe, qui ont exprimé leur avis en date du 05/05/2017, avec amendements et rapport du Conseiller FABBRI ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 09/05/2017 délibération n. 2738/XIV;
- transmis au Président de la Région en date du 12/05/2017;

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
15 maggio 2017, n. 6.

**Nota all'articolo 1:**

<sup>(1)</sup> Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“6. I Comuni e le Comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.”.*

**Nota all'articolo 3:**

<sup>(2)</sup> Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“1. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà, sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui agli art. 2 e 3 dello Statuto speciale, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni dei Comuni stessi, associati nelle Comunità montane, espressamente riservate alla Regione dalla legge regionale di cui all'art. 7, comma 1.”.*

**Nota all'articolo 4:**

<sup>(3)</sup> Il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato.”.*

**Nota all'articolo 5:**

<sup>(4)</sup> Il comma 2 dell'articolo 19ter della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione.”.*

**Nota all'articolo 6:**

<sup>(5)</sup> Il comma 4 dell'articolo 19quater della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“4. Ove i Consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 3, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione mediante la nomina di un commissario.”.*

**Note all'articolo 7:**

<sup>(6)</sup> La lettera h) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“[2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:]*

*...*

*h) bilancio preventivo e relazione previsionale e programmatica;”.*

<sup>(7)</sup> La lettera i) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“i) rendiconto;”.*

<sup>(8)</sup> La lettera r) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“r) approvazione delle convenzioni di cui agli articoli 86 e 87.”.*

**Note all'articolo 8:**

<sup>(9)</sup> La rubrica dell'articolo 21bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“(Competenza degli organi degli enti locali in materia di finanze e contabilità)”.*

<sup>(10)</sup> Il comma 1 dell'articolo 21bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“1. Sono fatte salve le competenze attribuite agli organi degli enti locali dalla normativa regionale vigente in materia di finanze e contabilità.”.*

**Note all'articolo 9:**

<sup>(11)</sup> L'alinnea del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero massimo di due assessori, scelti tra i consiglieri comunali. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero massimo di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, pari a:”.*

<sup>(12)</sup> Il comma 1ter dell'articolo 22 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“1ter. Lo statuto può stabilire un numero di assessori superiore ai limiti previsti dal comma 1, fer-*

*ma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall'applicazione del suddetto comma e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria. Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, non sono considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)."*

**Note all'articolo 10:**

<sup>(13)</sup> Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*"2 Il Sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al Comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti. Al Sindaco, nei Comuni privi di figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario comunale, può essere attribuita la competenza in ordine ai provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi."*

<sup>(14)</sup> Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*"In mancanza, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione."*

<sup>(15)</sup> Il comma 8bis dell'articolo 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*"8bis. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco e agli assessori funzioni proprie. Può altresì delegare in via temporanea funzioni proprie agli assessori."*

**Nota all'articolo 11:**

<sup>(16)</sup> Il comma 1bis dell'articolo 27 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*"1bis. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco, che assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione, presta giuramento davanti al Consiglio comunale nella stessa seduta in cui viene eletto."*

**Nota all'articolo 12:**

<sup>(17)</sup> Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*"2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, provvede il*

*Presidente della Regione con propria ordinanza o mediante la nomina di un commissario ad acta."*

**Nota all'articolo 13:**

<sup>(18)</sup> Il comma 1 dell'articolo 30bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*"1. Il Sindaco, il Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni."*

**Nota all'articolo 14:**

<sup>(19)</sup> La rubrica dell'articolo 30ter 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*"(Sostituzione del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)"*

<sup>(20)</sup> Il comma 2 dell'articolo 30ter 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*"2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco che ha assunto la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio."*

<sup>(21)</sup> Il comma 3 dell'articolo 30ter 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*"3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, questi è sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo statuto."*

**Nota all'articolo 15:**

<sup>(22)</sup> La rubrica dell'articolo 30quater 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*"(Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)"*

**Nota all'articolo 16:**

<sup>(23)</sup> Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*"3. Lo statuto è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua affissione. Lo statuto è inoltre pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione."*

**Nota all'articolo 18:**

<sup>(24)</sup> Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“1. I Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge.”*

**Nota all'articolo 19:**

<sup>(25)</sup> Il comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“1. I referendum abrogativi possono essere proposti soltanto sugli atti della Giunta e del Consiglio comunale, con esclusione del bilancio preventivo, del rendiconto, dell'istituzione e ordinamento dei tributi, di ogni altro atto inerente alle entrate comunali.”*

**Nota all'articolo 21:**

<sup>(26)</sup> L'articolo 48 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“Art. 48  
(Personale con qualifica dirigenziale)*

*1. Nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nelle Comunità montane possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale da ricoprirsì con le modalità di cui alla l.r. 45/1995.”*

**Nota all'articolo 22:**

<sup>(27)</sup> L'articolo 49 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“Art. 49  
(Segretari dei Comuni e delle Comunità montane)*

*1. Ai segretari dei Comuni e delle Comunità montane si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla l.r. 46/1998 e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta).”*

**Nota all'articolo 23:**

<sup>(28)</sup> Il comma 2 dell'articolo 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“2. Il segretario, i responsabili degli uffici e dei servizi e il responsabile del servizio finanziario esprimono altresì i pareri, i visti e le attestazioni previste dalla normativa regionale vigente in materia finanziaria*

*e contabile, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.”*

**Nota all'articolo 24:**

<sup>(29)</sup> L'articolo 52bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“Art. 52bis  
(Pubblicazione degli atti)*

- 1. Le deliberazioni degli enti locali sono pubblicate all'albo dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.*
- 2. Le deliberazioni degli enti e degli organismi strumentali degli enti locali sono pubblicate all'albo dell'ente locale. Le deliberazioni delle Associazioni dei Comuni sono pubblicate all'albo del Comune in cui ha sede l'Associazione.”*

**Nota all'articolo 26:**

<sup>(30)</sup> L'articolo 56 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“Art. 56  
(Esercizio associato delle funzioni comunali)*

- 1. Nei casi di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso le Comunità montane, di cui all'art. 83, i Comuni trasferiscono alle Comunità montane le risorse finanziarie necessarie all'esercizio di tali funzioni.”*

**Nota all'articolo 27:**

<sup>(31)</sup> Il comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“1. Il Consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull'attuazione della presente legge e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.”*

**Nota all'articolo 28:**

<sup>(32)</sup> Il comma 6 dell'articolo 66 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“6. Il Presidente della Regione svolge annualmente, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, un rapporto sulle attività previste dal presente articolo.”*

**Nota all'articolo 29:**

<sup>(33)</sup> La lettera d) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:



“[1. Ai sensi dell'articolo 43, comma secondo, dello Statuto speciale, i Consigli comunali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, nei seguenti casi:]

d) *quando non sia approvato nei termini il bilancio di pre-visione.*”.

**Nota all'articolo 32:**

<sup>(34)</sup> L'articolo 110 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“Art. 110  
(Attività del Conseil)*

1. *Il Conseil formula proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse dello stesso e del coordinamento dei servizi:*

- a) *modalità di gestione coordinata o comune di reti e servizi di trasporto di interesse comune;*
- b) *coordinamento dei piani di traffico comunali;*
- c) *coordinamento degli strumenti urbanistici nonché dei processi di sviluppo comunali che determinano influenze reciproche, con individuazione delle azioni comuni di compensazione o armonizzazione nonché delle relative modalità di attuazione;*
- d) *coordinamento dei processi di sviluppo nell'ambito della distribuzione territoriale dei servizi commerciali, culturali, sanitari, di cura della persona e di accesso alle informazioni;*
- e) *modalità di gestione coordinata o comune di interventi di tutela idrogeologica, di rilevamento e prevenzione dell'inquinamento, di raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti, di tutela e valorizzazione dell'ambiente per la parte di interesse comune.*

2. *Il Conseil può svolgere compiti definiti su mandato dei suoi membri.*”.

**Note all'articolo 33:**

<sup>(35)</sup> Il comma 3 dell'articolo 114 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“3. L'azienda speciale informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.”.*

<sup>(36)</sup> La lettera b) del comma 4 dell'articolo 114 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

[4. L'ente locale o l'Associazione dei Comuni:]

b) *approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;*”.

**Nota all'articolo 34:**

<sup>(37)</sup> Il comma 3 dell'articolo 115 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“3. L'istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.”.*

**Nota all'articolo 35:**

<sup>(38)</sup> Il comma 3 dell'articolo 113bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevede quanto segue:

*“3. Le condizioni di cui al comma 2 sono espressamente indicate nelle deliberazioni di assunzione del servizio; esse sussistono nel caso di servizi affidati da enti locali, Associazioni dei Comuni, ambiti territoriali ottimali, caratterizzati da rilevanti svantaggi territoriali in quanto operanti in contesti montani, con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti o con un indice di distribuzione territoriale dell'utenza superiore alla soglia massima stabilita, per ogni servizio o gruppo di servizi, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. L'indice di distribuzione territoriale è calcolato, per i singoli Comuni, tenendo conto del coefficiente di dispersione della popolazione, del numero e dell'altitudine dei centri e dei nuclei abitati; per le Comunità montane, per le Associazioni dei Comuni o per gli ambiti territoriali ottimali, l'indice è calcolato tenendo conto della dispersione della popolazione, del numero e dell'altitudine media degli enti, nonché del numero dei centri e dei nuclei abitati compresi nell'ambito territoriale di riferimento.”.*

**Nota all'articolo 35:**

<sup>(39)</sup> Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

*“4. Negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, privi di dirigenti, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dagli organi di direzione politico-amministrativa, fermo restando quanto previsto, per gli enti locali, dagli articoli 23, comma 4, e 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).”.*

**Note all'articolo 38:**

<sup>(40)</sup> I commi 3, 5 e 7 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedevano quanto segue:

*“3. Le comunità locali sono ordinate in Comuni e Comunità montane, che ne rappresentano la forma*



associativa.

...

5. La Comunità montana è l'ente locale che rappresenta un livello intermedio per lo svolgimento delle funzioni comunali che meglio possono essere esercitate a un livello sovracomunale.
7. I Comuni e le Comunità montane esercitano, con le modalità di cui alla presente legge, funzioni fra loro ripartite secondo il principio di sussidiarietà.”.

(41) La lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“[3 Fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 23 e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45

(Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), lo statuto può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare:]

d) partecipazione a società di capitali;”.

(42) Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“4. I Comuni di cui all'articolo 46, comma 4, che dimostrino la mancanza di figure professionali idonee, nell'ambito dei dipendenti, fatte salve le funzioni attribuite al segretario comunale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono, attraverso apposite previsioni regolamentari, attribuire alla Giunta il potere di adottare atti di natura gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato annualmente in sede di approvazione del bilancio.”.

(43) L'articolo 51 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“Art. 51  
(Strumenti per la formazione del personale)

1. Ai fini di cui all'art. 50, gli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44 possono avvalersi dell'Agenzia del lavoro di cui all'art. 12 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione) per la formazione del personale e dei diri-

genti pubblici.

2. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, definisce gli indirizzi della formazione del personale, le modalità organizzative, le risorse ad essa destinate e le modalità di compartecipazione finanziaria degli enti locali.”.

(44) Il capo I del titolo I della parte IV della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“COMUNITA' MONTANA”

(45) L'articolo 106 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“Art. 106  
(Funzioni)

1. Il Comune di Aosta esercita direttamente sul suo territorio, attraverso i propri organi, tutte le funzioni comunali che, ai sensi della presente legge, sono esercitate in forma associata attraverso le Comunità montane.”.

(46) Il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 prevedeva quanto segue:

“2. All'articolo 84, comma 1, della l.r. 54/1998, che dispone che la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, approva i criteri per l'esercizio in forma associata da parte delle Comunità montane delle funzioni di cui all'articolo 83 della legge stessa, l'espressione “Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge” è sostituita dall'espressione “Entro il 30 giugno 2001”.”.

(47) Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15 prevedeva quanto segue:

“2. All'articolo 84, comma 1, della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 42, comma 2, della l.r. 1/2001, che dispone che la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, approva i criteri per l'esercizio in forma associata da parte delle Comunità montane delle funzioni di cui all'articolo 83 della legge stessa, le parole “Entro il 30 giugno 2001” sono sostituite dalle parole “Entro il 31 dicembre 2001”.”.

(48) Gli articoli 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e 54 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8 prevedevano quanto segue:

“Art. 40  
(Modificazione all'articolo 73)

1. Al comma 1 dell'articolo 73 della l.r. 54/1998 sono aggiunte, in fine, le parole “, concorrendone al finanziamento”.

Art. 41  
(Sostituzione dell'articolo 75)

1. L'articolo 75 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 75  
(Organi)

1. Sono organi della Comunità montana: il Consiglio della Comunità, la Giunta della Comunità e il Presidente, disciplinati dagli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 89.
2. A decorrere dalle elezioni generali comunali del 2005, sono organi della Comunità montana: il Consiglio dei Sindaci, il Presidente e l'Assemblea dei Consiglieri, disciplinati dagli articoli 81bis, 81ter, 81quater, 81quinquies e 89bis.
3. Quanto previsto al comma 2 non si applica solo nel caso in cui non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni generali comunali del 2005 la maggioranza qualificata, cioè i due terzi arrotondati per eccesso, dei Consigli comunali dei Comuni membri della Comunità montana di appartenenza si esprima in senso contrario.
4. Nel caso di cui al comma 3, gli organi della Comunità montana rimangono quelli previsti al comma 1 fino a decisione diversa da parte dei Consigli comunali, da esercitarsi con le modalità di cui al comma 3 e i cui effetti avranno decorrenza dalle prime elezioni generali comunali successive.”.

Art. 46  
(Inserimento dell'articolo 81bis)

1. Dopo l'articolo 81 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:

“Art. 81bis  
(Consiglio dei Sindaci)

1. Il Consiglio dei Sindaci è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della Giunta comunale.

2. Il Consiglio dei Sindaci compie tutti gli atti che lo statuto non riserva al Presidente e che non rientrino nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46.

3. Spetta in ogni caso al Consiglio dei Sindaci l'approvazione dei seguenti atti:

- a) esame della condizione dei componenti del Consiglio;
- b) statuto dell'ente;
- c) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;
- d) regolamenti;
- e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;
- f) rendiconto;
- g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;
- h) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;
- i) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113;
- j) atti di programmazione e indirizzo;
- k) dotazione organica del personale;
- l) partecipazione a società di capitali;
- m) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- n) acquisti e alienazioni di beni immobili;
- o) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori.

4. Ai membri del Consiglio dei Sindaci si applicano le norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Sindaco e il Vicesindaco dalla l.r. 4/1995, in quanto compatibili.”.

Art. 47  
(Inserimento dell'articolo 81ter)

1. Dopo l'articolo 81bis della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 46, è inserito il seguente:

“Art. 81ter  
(Presidente della Comunità montana  
di cui all'articolo 75, comma 2)

1. Esercita la funzione di Presidente della Comunità montana uno dei membri del Consiglio dei Sindaci eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalle elezioni generali comunali.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le modalità di elezione e di revoca del Presidente sono stabilite dallo statuto.
3. Lo statuto della Comunità montana può prevedere la rotazione della presidenza tra i componenti del Consiglio.

4. *Il Presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede il Consiglio dei Sindaci.*
5. *Lo statuto può prevedere che un vicepresidente, eletto con le modalità stabilite per l'elezione del Presidente, sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo."*

*Art. 48  
(Inserimento dell'articolo 81quater)*

1. *Dopo l'articolo 81ter della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 47, è inserito il seguente:*

*"Art. 81quater  
(Assemblea dei Consiglieri)*

1. *I consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità montana costituiscono l'Assemblea dei consiglieri, organo consultivo della Comunità montana.*
2. *Il Consiglio dei Sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica, nonché del rendiconto della Comunità montana, è tenuto a convocare l'Assemblea dei consiglieri al fine di acquisirne il parere in merito. L'Assemblea è legalmente costituita quale che sia il numero dei presenti. Il parere dell'Assemblea non è vincolante.*
3. *Lo statuto della Comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali l'Assemblea è chiamata a svolgere una funzione consultiva, definendo le modalità di esercizio di tale funzione."*

*Art. 49  
(Inserimento dell'articolo 81quinquies)*

1. *Dopo l'articolo 81quater della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 48, è inserito il seguente:*

*"Art. 81quinquies  
(Diritti dei consiglieri comunali)*

1. *I consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità montana hanno libero accesso agli uffici della Comunità e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato, nonché di essere informati sull'attività del Consiglio dei Sindaci.*
2. *Essi hanno inoltre diritto di presentare al Consiglio dei Sindaci interrogazioni, interpellanze e mozioni.*
3. *I consiglieri che hanno presentato interrogazioni, interpellanze e mozioni hanno diritto di partici-*

*re alle adunanze del Consiglio dei Sindaci per la discussione delle stesse, con diritto di parola, ma senza diritto di voto."*

*Art. 50  
(Sostituzione dell'articolo 84)*

1. *L'articolo 84 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, è sostituito dal seguente:*

*"Art. 84  
(Ruolo della Regione)*

1. *Con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere delle commissioni consiliari competenti, sono individuate le funzioni di cui all'articolo 83, che devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità montane, nonché eventuali soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio delle funzioni stesse da parte delle Comunità montane."*

*Art. 51  
(Sostituzione dell'articolo 85)*

1. *L'articolo 85 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:*

*"Art. 85  
(Ruolo dei Comuni)*

1. *Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui all'articolo 84, il Consiglio comunale delibera l'esercizio, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che, sulla base di quanto stabilito dalle suddette deliberazioni, devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata.*
2. *Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali."*

*Art. 52  
(Modificazione all'articolo 88)*

1. *Il comma 1 dell'articolo 88 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:*

*"1. Ogni Comunità montana adotta il proprio statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 33."*

*Art. 53  
(Inserimento dell'articolo 89bis)*

1. Dopo l'articolo 89 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:

*“Art. 89bis  
(Regolamento per il funzionamento  
del Consiglio dei Sindaci)*

1. Il funzionamento del Consiglio dei Sindaci è disciplinato da un regolamento al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, in quanto compatibili.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali di cui all'articolo 81 quinquies e prevede i casi e le modalità di convocazione del Consiglio dei Sindaci allargato alle Giunte e/o ai Consigli dei Comuni membri della Comunità montana, anche su richiesta di tali organi, nonché dell'Assemblea dei consiglieri di cui all'articolo 81quater.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal regolamento.”.

*Art. 54  
(Modificazione all'articolo 91)*

1. Al comma 3 dell'articolo 91 della l.r. 54/1998 sono soppresse, in fine, le parole “, nel rispetto del regolamento regionale di cui all'art. 47”.

- <sup>(49)</sup> L'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 prevedeva quanto segue:

*“Art. 2  
(Modificazioni all'articolo 81bis)*

1. Al comma 3 dell'articolo 81bis della l.r. 54/1998, come inserito dall'articolo 46 della l.r. 8/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c), le parole: “e delle istituzioni? sono soppresse;
- b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione;”.

- <sup>(50)</sup> I commi 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 prevedeva quanto segue:

“6.L'articolo 75 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

*“Art. 75  
(Organi)*

1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio dei sindaci e il Presidente.?
7. L'articolo 81quater della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

*“Art. 81quater  
(Assemblea dei consiglieri)*

1. Il Consiglio dei Sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto della Comunità montana, è tenuto a convocare i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana al fine di acquisirne il parere in merito. Il parere, non vincolante, è espresso quale che sia il numero dei presenti.
2. Lo statuto della Comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana sono chiamati ad esprimere parere, definendone altresì le modalità.”.

- <sup>(51)</sup> Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 prevedeva quanto segue:

“3.Al comma 3 dell'articolo 89bis della l.r. 54/1998, dopo le parole: “stabiliti dal regolamento” sono aggiunte le seguenti: “, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti”.